



**LINEE GUIDA
PER LA REALIZZAZIONE
DI CANILI
NELLA PROVINCIA DI ROMA**

APPROVATE CON DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE n. 398/29 del 25.07.2012

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi della Legge 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale”. I canili comunali sono quindi strutture edificate dal Comune che ne assume la proprietà e ne provvede alla gestione coerentemente con le risorse economiche e umane disponibili, avvalendosi anche dei servizi deputati per legge ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria pubblici. La normativa in materia di canili ha negli anni subito cambiamenti anche in considerazione della nutrita giurisprudenza penale, amministrativa e civile, dalla quale non è possibile prescindere. I canili pubblici possono assolvere alla funzione sanitaria (primo ingresso dell'animale) o alla funzione di rifugio (di mantenimento in vita). Le **strutture pubbliche di nuova costruzione** – come stabilito dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della Legge regionale 34/1997 – poi recepito con il D.G.R. n° 43 del 2010 – **devono assolvere alla duplice funzione di canile sanitario e canile rifugio**. Tali funzioni possono coesistere anche nelle strutture preesistenti purché ci sia un'effettiva separazione fisica e funzionale.

La gestione di tali strutture, siano esse facenti funzioni sanitarie o di rifugio, spetta in virtù del diritto di proprietà, ai Comuni che possono decidere di assolvere a tale funzione con mezzi propri o tramite apposite convenzioni con i Servizi Veterinari pubblici, con le associazioni di volontariato animalista accreditate o soggetti privati che diano garanzia di buon trattamento degli animali. Le gare d'appalto per la gestione di tali strutture debbono far riferimento alla Circolare interpretativa del Ministero della Salute n. 5 maggio del 14 maggio 2001, la quale chiarisce come la finalità della gara d'appalto per il ricovero dei cani randagi o per la gestione dei canili non debba essere rivolta al solo mantenimento in vita degli animali, ma debba prevedere come obiettivo indispensabile per il benessere degli stessi anche la qualità del servizio offerto e tutte le attività dirette all'affidamento e al controllo degli animali. La circolare ministeriale delegittima di fatto tutte quelle gare d'appalto basate esclusivamente sul ribasso d'asta, o con caratteristiche ostative per la concreta applicazione degli strumenti preposti al contenimento del randagismo. Nella gestione di tali strutture, la Circolare sopracitata riconosce alle associazioni di volontariato animalista un diritto di prelazione nell'aggiudicazione delle gare d'appalto, proprio in virtù delle garanzie di tutela degli animali fornite dalle stesse finalità statutarie e dal risparmio economico fornito dalle agevolazioni fiscali di cui godono le organizzazioni senza scopo di lucro.

Nell'espletamento dei soli servizi di prevenzione epidemiologica, identificazione dell'animale, analisi cliniche, cure, sterilizzazioni e operazioni chirurgiche espletate all'interno di tali strutture, il comune può avvalersi gratuitamente dei servizi erogati dal competente servizio veterinario pubblico, o nei casi in cui questo risulti carente o insoddisfacente, può integrarlo o delegarlo in toto utilizzando proprie risorse ovvero convenzionandosi con medici veterinari libero professionisti.

Il Servizio Veterinario pubblico assicura sempre nei canili sanitari e canili rifugio la vigilanza sanitaria, dovendo tali strutture soddisfare pienamente alle esigenze igieniche, sanitarie e di benessere degli animali, imposte dalla normativa vigente. Il personale del Servizio Veterinario pubblico assicura la vigilanza sia in base agli strumenti amministrativi tipici preposti, sia in base alle funzioni di Polizia Giudiziaria riconosciute dall'ordinamento.

Dal punto di vista funzionale e gestionale la normativa nazionale e regionale chiarisce come i **canili** debbano perseguire **tre obiettivi prioritari**:

- Assicurare la salute e garantire il benessere degli animali ospitati;
- Incentivare le adozioni;
- Assicurare la presenza delle associazioni di volontariato.

Di tali obiettivi, così come previsto dalla normativa vigente occorre tenere conto in fase di realizzazione o ristrutturazione dei canili pubblici.



Nei casi in cui la gestione di un canile venga affidata a un soggetto differente da un'associazione di volontariato animalista è necessario specificare che il Comma 371 dell'Articolo 2, Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, andando a modificare l'articolo 4 della legge quadro 281 del 1991, di cui ora è parte integrante, introduce il principio di garanzia dell'ingresso da parte delle associazioni animaliste ai fini della promozione delle adozioni, in qualsiasi canile pubblico, sia esso sanitario che rifugio. Un requisito gestionale indispensabile, al pari quindi di tutti gli altri requisiti gestionali e strutturali propedeutici al rilascio del nulla osta tecnico sanitario da parte della ASL e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di canile da parte del Comune. Ne deriva quindi un obbligo giuridico incombente sul gestore di garantire il libero ingresso delle associazioni nelle strutture, senza vincolare tali ingressi nell'orario concesso al pubblico, essendo le associazioni autorizzate per legge a svolgere una funzione pubblica propria dei Comuni. Nei casi d'inadempienza a tale principio, venendo a mancare uno dei requisiti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni, i Servizi Veterinari pubblici hanno il compito di porre in essere tutti gli strumenti amministrativi utili alla rimozione del problema, dovendo in ultima ipotesi revocare il nulla osta tecnico sanitario cui deve seguire la revoca da parte del Comune dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di canile.

In riferimento ai requisiti gestionali e strutturali assicurati dai canili pubblici, è necessario specificare che, ai sensi e per gli effetti dell'interpretazione autentica fornita dal settore legislativo della Presidenza della Giunta Regionale del Lazio con nota prot. 75868 del 3/11/1998, i cani transitati nei canili sanitari e ricoverati in convenzione per il mantenimento in vita presso i canili privati debbano godere dei medesimi requisiti gestionali e strutturali assicurati dai canili pubblici.

Il sovraffollamento dei canili pubblici è un fenomeno purtroppo diffuso e molto sentito, in una certa parte alimentato dagli ingressi obbligati, talvolta dovuti ad affidamenti coatti in capo ai Comuni, dei numerosi cani posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria, altre volte dettata dalla necessità di prendere in custodia cani di proprietari incapaci di gestirli. In tali ipotesi, molto frequenti e spesso reiterate dagli stessi soggetti, l'amministrazione comunale è tenuta in regime di autotutela a utilizzare gli strumenti previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, ovvero imporre ai proprietari il pagamento di una somma pari alla spesa quotidiana sostenuta dal Comune per il mantenimento del cane ceduto o sequestrato e quindi emettere in danno del proprietario un'ordinanza di divieto di detenere ulteriori animali.

Canile sanitario e canile rifugio

È innanzitutto necessario chiarire la **differenza** sostanziale esistente **tra canile sanitario e canile rifugio**.

Il **canile sanitario** è la struttura di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti/malati. In tale struttura gli animali sono ricoverati per il periodo strettamente necessario all'osservazione sanitaria e ai trattamenti sanitari previsti dal Decreto di Giunta regionale n. 43/2010.

Il **canile rifugio** è la struttura in cui i cani sono ospitati dopo il periodo di permanenza nel canile sanitario. Sono conferiti al canile rifugio anche i cani affidati dall'Autorità Giudiziaria in custodia al Sindaco o dallo stesso autorizzati all'ingresso. Il canile rifugio svolge i precisi compiti di mantenere in ottime condizioni psicofisiche l'animale, prepararlo all'adozione e all'inserimento in famiglia.

Tanto i canili già in attività tanto quelli di nuova costruzione possono assolvere alla duplice funzione sia sanitaria che di rifugio, purché via sia fra le due strutture un'effettiva separazione fisica e funzionale.

Progettazione

La Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 43 del 2010 stabilisce che i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti devono prevedere nei propri strumenti urbanistici la realizzazione di canili rifugio (articolo 2 comma 2-bis della Legge Regionale 34/97 come modificata dalla Legge Regionale 29/2003). Per i comuni inferiori a 20 mila abitanti permane il medesimo obbligo, ma con la facoltà di consorzarsi fra più comuni al fine di realizzare canili capaci di rispondere alle necessità dei propri territori.

La progettazione di una struttura è una fase assai delicata poiché il canile, oltre ad assicurare almeno il rispetto minimo dei parametri previsti dalla normativa regionale, dovrà garantire il benessere degli animali e prepararli alla futura adozione. Da non trascurare, inoltre, come la struttura sarà il luogo dove una diversa tipologia di cani abbandonati: cuccioli, adulti, anziani o cani con problemi comportamentali, ma anche affidati in custodia dall'Autorità Giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco, trascorreranno un periodo variabile da pochi giorni a tutta la vita e il soggiorno all'interno della struttura sarà per tutti loro un'esperienza che inciderà sul loro profilo cognitivo e comportamentale. La struttura dovrà quindi essere idonea non solo dal punto di vista sanitario e gestionale, ma dovrà anche essere confacente alle diverse esigenze etologiche e comportamentali delle differenti tipologie di ospiti.

Ubicazione e smaltimento reflui

1. Ubicazione salubre e protetta

In base all'articolo 17 del D.P.R 320/54, il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del servizio veterinario pubblico, rilascia l'autorizzazione all'attività di canile quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Nella **valutazione dell'area** su cui realizzare il canile si deve optare per una **zona facilmente raggiungibile**, ben **drenata ovvero non soggetta ad allagamenti o esondazioni**, sufficientemente ampia e con una **ventilazione adeguata**. **Nel caso in cui lo smaltimento dei reflui avvenga tramite sistemi depurativi biologici, la struttura dovrà esser ubicata lontano da falde acquifere sotterranee o corsi d'acqua.**

Considerato come i canili siano compresi nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe (D.M. 23/12/1976) "allevamenti di animali ed i canili in genere", per evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato - la concentrazione può generare "cattivi odori, rumori, rifiuti solidi o liquidi" - **i canili devono essere distanti dai corsi di acqua superficiali e ad almeno 200 metri dai centri abitati.**

Al fine di garantire la pulizia quotidiana e l'ispezione dei box, nonché permettere le attività sanitarie e di accudimento degli animali, oltre che garantire agli operatori alcuni servizi imprescindibili, la struttura deve essere provvista di **energia elettrica, di impianto a gas e di acqua potabile** (di acquedotto o pozzo controllato annualmente). Necessario anche l'allacciamento alla **rete telefonica**.

La struttura del canile deve assicurare la sicurezza degli animali custoditi da terzi e impedirne la fuga, deve quindi essere garantita una vigilanza sia notturna che nei giorni festivi. Le **reti perimetrali esterne** devono essere alte **almeno 2 metri e di materiale resistente (o grate elettrosaldate)**, tali da non rendere possibile al cane di scavalcarle o di scavare gallerie: per questo motivo è necessario un **cordolo di cemento interrato**.

È consigliabile che il **parcheggio** sia esterno e che la zona perimetrale del canile sia piantumata con siepi e **piante** d'alto fusto per ombreggiare e isolare dal punto di vista acustico e visivo la struttura.

Le strutture che necessitano di interventi di adeguamento dovranno conformarsi ai parametri strutturali e funzionali identici a quelli per le nuove costruzioni.

2. Smaltimento reflui

La struttura deve essere in possesso di **idoneo impianto di smaltimento dei reflui** allacciato alla rete fognaria. La depurazione in loco può essere effettuata, oltre che per tramite di apposito depuratore, anche tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione,



percolatore, ecc.). Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta a tenuta stagna, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte specializzate del settore. Le **feci** di cani di canile tal quali o come fanghi delle vasche di sedimentazione, **non possono assolutamente essere distrutte come rifiuti urbani**, ma occorre sia preso sempre specifico accordo/contratto formalizzato con le Aziende Municipalizzate.

Requisiti gestionali

Le capacità professionali

Il gestore deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali. Soggetti sanzionati o condannati anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p. per reati contro gli animali o che abbiano più procedimenti penali in tale ambito non sono soggetti atti a garantire il benessere degli animali.

Il direttore sanitario

Ai sensi della Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 43 del 2010 il gestore del canile sanitario e/o rifugio - sia esso pubblico o privato in convenzione - deve garantire l'assistenza sanitaria degli animali individuando a tale scopo un medico veterinario quale responsabile sanitario. Il responsabile sanitario deve redigere un piano sanitario adeguato alle esigenze della struttura che sarà trasmesso all'azienda ASL per le necessarie valutazioni. Nel casi in cui in un canile la funzione sanitaria sia affidata in gestione alla ASL, assume il ruolo di direttore sanitario un veterinario del servizio pubblico competente.

Il registro di carico e scarico

Deve sempre essere presente un registro di carico e scarico sempre aggiornato e vidimato in ogni sua parte dalla ASL.

Il registro dei decessi

Deve sempre essere presente un registro dei decessi con indicazioni del referto di morte attestante le cause del decesso e il nome del veterinario che certifica la morte.

Le schede cliniche

Devono sempre essere presenti le schede cliniche specifiche di ciascun cane, attestanti lo stato fisico generale, le terapie somministrate o in corso, gli interventi chirurgici, le prescrizioni e l'alimentazione.

Le piastre identificative

Sulla porta esterna di ogni box deve essere presente una targhetta attestante il nome dell'animale, le terapie in corso, l'alimentazione da somministrare e l'avvertimento circa l'eventuale pericolosità dell'animale.

Restituzione degli animali ai legittimi proprietari

I canili devono fornire idonee garanzie sull'effettiva capacità di restituzione dell'animale al proprietario prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione.

Accesso delle associazioni di volontariato

I canili devono assicurare l'accesso alle associazioni di volontariato ai sensi della Legge 281/91 e successive modifiche e della Legge regionale 34/97 anche al fine di garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani.

Apertura al pubblico

La struttura deve essere aperta al pubblico almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso del canile.

La gestione

In sede di bando di gara o di convenzione e valutazione delle offerte economiche si devono



prevedere principi di prelazione a favore delle associazioni di cui all'articolo 23 della Legge regionale n. 34/97. I criteri di affidamento, oltre a tenere conto di tale principio, devono prevedere anche delle modalità di pagamento del costo del servizio che disincentivino il maltrattamento degli animali e premino una politica delle adozioni efficaci.

La promozione delle adozioni

Deve essere posta in essere efficace strategia di promozione delle adozioni che comprenda la preparazione del cane, la sua valutazione e quella della potenziale famiglia affidataria al fine da ridurre al minimo la possibilità del ritorno dell'animale in canile. Possono essere previsti incentivi sotto forma di buoni pasto e per documentate spese veterinarie.

Il personale

Ogni canile deve avere quotidianamente almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie ed almeno un infermiere veterinario, ogni 70 cani. Ogni canile deve avere la continua presenza di almeno un custode, anche di notte e nei giorni festivi.

Requisiti strutturali nella funzione sanitaria - Il canile sanitario

Il canile sanitario necessita di requisiti gestionali e strutturali decisamente più rigidi del rifugio, proprio perché opera attività specifiche in ambito sanitario e veterinario, quali ad esempio: identificazione o inserimento microchip - restituzione al proprietario - esame clinico all'ingresso - trattamenti antiparassitari esterni e interni - cure - vaccinazioni - sterilizzazione - esami di laboratorio - interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze atte alla stabilizzazione dell'animale.

Nel canile sanitario devono essere presenti:

1. un locale adibito ad **ufficio direzionale** per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
2. un **ambulatorio veterinario** dotato di attrezzatura diagnostica e laboratorio di analisi;
3. una **sala chirurgica**;
4. un **locale infermeria** per la custodia dei cani feriti o in degenza dopo la sterilizzazione;
5. una **sala lavaggio** e disinfestazione;
6. un **reparto esterno** con box da destinare alle degenze e al ricovero di cuccioli o cani malati;
7. un **magazzino cibo**;
8. un **magazzino attrezzi**;
9. un adeguato **impianto frigorifero** per la custodia degli animali morti;
10. uno **spogliatoio** per gli operatori;
11. i **servizi igienici**;
12. l'allacciamento alla **rete fognaria** comunale o un sistema di smaltimento dei reflui con forme alla normativa vigente.

L'area adibita a funzione sanitaria deve essere recintata per impedire che un cane possa fuggire, i **box** devono essere **singoli** e devono rappresentare **almeno il 35% della capacità ricettiva totale del canile**. Nel caso in cui il canile assolva alla sola funzione sanitaria tutti i box presenti sono adibiti a tale funzione. Tutti i box devono essere interamente coperti con una **metratura non inferiore a 8 metri quadrati ciascuno**, i cui scarichi non devono essere in comune. I box adibiti a funzione sanitaria devono essere divisi in moduli destinati a **cani di nuova introduzione - degenza post operatoria - reparto cuccioli o per cagne con prole fino a 120 giorni d'età - quarantena per malattie trasmissibili**. Ciascun **modulo** deve essere separato **adeguatamente dagli altri** e deve comprendere lavandini per disinfettare il materiale di servizio. Nei moduli in cui trovano ricovero animali affetti da malattie trasmissibili o animali privi di vaccinazioni, deve essere sempre presente davanti all'ingresso del box una vaschetta lavascarpe con disinfettante.

Le **cucce** devono essere adeguate alla taglia dei cani e di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Alcuni box devono essere provvisti di **lampade a infrarossi** per i cuccioli, soggetti anziani o debilitati. Tra la parte interna ed esterna deve essere montato un **cancello di sicurezza**



(a ghigliottina) per permettere agli operatori di pulire e lavorare in sicurezza; ogni box deve risultare accessibile tramite porta o cancello da entrambi i lati. Le **pareti** devono essere lavabili e disinfettabili fino a due metri di altezza. Possono essere ricoperte di linoleum, piastrelle o verniciate con prodotti certificati e autorizzati, non sono ammesse superfici porose e i **pavimenti** devono essere antisdrucchiolo. La **caneletta di scolo** delle acque reflue, sempre protetta da una griglia, deve essere esterna al box e avere una pendenza adeguata al defluire delle acque sporche. I box devono essere fisicamente isolati dalle altre strutture, le **condizioni igieniche** del reparto di isolamento devono essere **ineccepibili** per impedire la diffusione di malattie e parassitosi, consentendo agli operatori di lavorare in sicurezza e agli animali di sentirsi protetti.

Requisiti strutturali nella funzione di mantenimento - Canile rifugio.

Il canile rifugio svolge i precipui compiti di mantenere in ottime condizioni psicofisiche l'animale, prepararlo all'adozione e all'inserimento in famiglia.

Nel canile rifugio devono essere presenti:

1. un locale adibito ad **ufficio direzionale** per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
2. un **ambulatorio veterinario** idoneo anche alle operazioni chirurgiche d'urgenza;
3. una **sala lavaggio** e disinfestazione;
4. un **reparto esterno** con box da destinare al mantenimento in vita degli animali comprensiva di una percentuale di box destinati agli animali affetti da malattie trasmissibili;
5. un **magazzino cibo**;
6. un **magazzino attrezzi** ;
7. un adeguato **impianto frigorifero** per la custodia degli animali morti;
8. uno **spogliatoio** per gli operatori;
9. i **servizi igienici**
10. l'allacciamento alla **rete fognaria** comunale o un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente.

L'area adibita a rifugio deve essere recintata per impedire che un cane possa fuggire; a seconda dell'ubicazione e delle condizioni climatiche, le **strutture** dei box dovranno essere orientate a est per usufruire del sole del mattino (strutture che insisteranno in zone assolate) oppure a sud per sfruttare al meglio il calore naturale del sole (strutture che insisteranno in zone meno assolate).

I **box** devono avere una **superficie di 8 metri quadrati**, coerentemente con quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 866/2006 del Lazio che indica in tale metratura il minimo da garantire a un **cane a qualsiasi titolo detenuto**, concetto poi consolidato con la Delibera di Giunta regionale n. 43/2010, che promuove l'adeguamento delle strutture adibite a canile sanitario e a canile rifugio **“da realizzarsi nell’arco di tre anni, conformemente alle disposizioni delle deliberazioni della Giunta Regionale del 18 dicembre 2006, n.866 “Recepimento Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”**. Non vi è ombra di dubbio infatti che i requisiti strutturali minimi dei box previsti dall'articolo 5 della Legge Regionale n.34/97, proprio in quanto minimi e perché trovano fondamento nella tabella 8 del decreto legislativo 116 ormai riformato a livello europeo, debbano ritenersi ampiamente superati.

I **moduli** devono essere realizzati a una distanza tale da garantire il passaggio sicuro degli operatori e degli animali senza scatenare eccessivi abbai e tensioni. I **box** devono essere numerati, impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili, con dimensioni di almeno 2 metri d'altezza e di superficie di minimo 8 mq per cane. Per i box collettivi si applicano multipli di 6 mq per animale fino a un massimo di tre cani.

Ogni **box deve prevedere due zone:**

- a) una per il **riposo**, chiusa su tre lati, coperta, coibentata, provvista di pedana, chiusa nel quarto lato da un idoneo divisorio o provvista di cuccia. Le **pareti** del box devono essere di materiale



lavabile e disinfettabile fino a 2 metri di altezza (non poroso) e i pavimenti devono essere di materiale coibentante, antisdrucchiolo e resistente all'azione dell'urina e dei disinfettanti

b) una per lo **spazio libero**, provvista di protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50%, con una pendenza della pavimentazione che eviti ristagni d'acqua, collegata a un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue. Lo spazio libero può essere anche in ghiaia levigata o sabbia.

I box possono essere plurimi (massimo 3 cani) o singoli (minimo 10% dei box totali) in relazione al grado di socializzazione e/o aggressività dei cani. Devono essere previsti dei moduli con box per la quarantena da destinare a animali **affetti da malattie infettive** in atto (5% dei box) e altri box per la degenza di animali sottoposti a interventi chirurgici (5%).

Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura di alimentazione e abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico. I box singoli devono essere dotati di doppio ingresso al fine di consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, per consentire le operazioni di pulizia e la disinfezione dei box. Da tutti i box deve essere facile accedere a un'**area di sgambamento** e socializzazione esterna.

Le **recinzioni** dei box devono impedire il contatto fisico tra cani e la possibilità di aggressioni reciproche e devono avere un'**altezza minima di 2 metri**. Per motivi di sicurezza la **recinzione** deve essere di buon materiale elettrosaldato, con maglia non superiore a 4x4 centimetri, ben ancorata al pavimento e non devono consentire la visuale fra una gabbia e l'altra per almeno 1,5 metri, al fine di prevenire fenomeni di stress o possibile aggressività dovuti alla contiguità degli animali. La parte superiore della recinzione dovrà essere inclinata all'interno a 45° per circa 30 centimetri al fine di evitare che soggetti avvezzi o con tendenza alla fuga possano fuoriuscire dal box.

La **pendenza** del box deve essere almeno del 3% in direzione delle **canalette di scolo**, poste all'esterno dei box e protette da apposita grata.

È importante prevedere **sistemi di apertura dei cancelli** che permettano agli operatori di uscire dal box senza voltare le spalle ai cani e la possibilità di accedere ai box sia dai corridoi di servizio che dalla parte scoperta.

I box, i corridoi di servizio ed eventualmente anche gli sgambamenti devono essere **illuminati** per consentire l'ispezione degli ambienti e degli animali.

Materiali e particolari costruttivi

Per motivi igienici e di sicurezza di animali e operatori **si consiglia:**

Cucce: non in materiale ferroso, ma coibentante, impermeabile e facilmente disinfettabile.

Ciotole: in metallo: permettono il lavaggio e la disinfezione migliore. No alle mangiatoie comuni: possono scatenare l'aggressività per accaparrarsi il cibo. Anche le mangiatoie a distribuzione continua dotate di "serbatoi" che erogano il cibo perennemente a disposizione dei cani non sono idonee.

Corde di sicurezza, museruole e fruste: per la cattura degli animali aggressivi.

Abbeveratoi: automatici poiché garantiscono il rifornimento costante di acqua.

Magazzino cibo: i mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie, devono essere somministrati giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute. È dannoso in termini di prevenzione di fenomeni di aggressività e assolutamente non igienico alimentare gli animali gettando il cibo in terra o immettendolo in mangiatoie comuni.

Locali di deposito: almeno due di cui in uno saranno riposti e detenuti prodotti di lavaggio, disinfezione e disinfestazione, nell'altro saranno tenuti il materiale non utilizzato (cucce, ciotole, guinzagli, collari etc.). Entrambi non dovranno essere accessibili ai cani.

Infermeria: dovrà essere attrezzata con almeno gli strumenti diagnostici di base e la strumentazione per gli interventi anche chirurgici di routine, provvista di tavolo inox per le visite e armadietti per farmaci e materiale d'uso, di cui almeno una parte provvista di chiave. I pavimenti e le pareti devono essere lavabili e disinfettabili fino a 2 metri di altezza. L'infermeria dovrà essere provvista di lavandino, piani di lavoro lavabili e disinfettabili. Nell'infermeria devono essere



presenti contenitori per i rifiuti speciali (sia materiale a rischio biologico che materiale tagliente pungente).

Locale di degenza. Per motivi pratici se ne consiglia l'adiacenza all'infermeria. Il locale deve essere provvisto di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri di altezza e devono essere presenti gabbie da degenze dove ricoverare animali malati o feriti. Il locale deve poter essere riscaldato ed è importante prevedere la presenza di lampade a raggi infrarossi.

Congelatori per animali deceduti. Le spoglie degli animali morti devono essere stoccate in congelatori in attesa di essere smaltite da ditte del settore con gli opportuni modelli di accompagnamento. Nel caso di smaltimento in loco tramite inceneritore questo deve essere riconosciuto in base ai requisiti specifici previsti dal **Regolamento (CE) n. 1069/2009**.

Ufficio: locale necessario allo svolgimento delle normali attività amministrative (procedure di accettazione e registrazione dei cani di nuova introduzione, procedure per l'adozione dei cani) e per i colloqui con gli aspiranti adottanti. L'ufficio deve essere provvisto di un archivio comprendente i registri di carico e scarico degli animali, la scheda clinica di ogni animale e i referti di morte sottoscritti dal Direttore Sanitario.

Spogliatoi e servizi igienici per il personale

Locale per il lavaggio dei cani ospitati, dove poter svolgere gli indispensabili interventi di igiene e disinfestazione.

Il Gattile pubblico

Se la struttura svolge anche il ruolo di accoglienza per gatti, l'area riservata al gattile deve essere ubicata in una zona separata e non accessibile ai cani. Nel gattile potranno essere ospitati gatti morsiatori, gatti che vivono in libertà catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine, gatti feriti o che non possono vivere in libertà, gatti affetti da malattie trasmissibili.

La zona sanitaria (**gattile sanitario**) deve essere suddivisa in più reparti adeguatamente separati gli uni dagli altri: reparto per il ricovero in periodo di osservazione, per la degenza dei soggetti sottoposti a intervento di sterilizzazione o vittime di incidenti stradali, per cuccioli e per madri con prole e per l'osservazione sanitaria. Deve essere presente anche un reparto contumaciale per gatti con malattie infettive in atto. Ad eccezione della presenza di madri con prole o di gattini appartenenti alla stessa cucciolata (in caso di problemi di salute, il soggetto o i soggetti che presentino patologia conclamata o sospetta devono essere immediatamente isolati dagli altri), ogni unità di ricovero (box o gabbia) deve contenere un solo gatto.

La zona sanitaria deve essere separata dall'eventuale zona rifugio e deve prevedere:

- Unità di ricovero singole: box o gabbie non devono essere inferiori a 0,60 mq e 60 centimetri di altezza. Alcune unità di ricovero devono essere dotate di lampada a raggi infrarossi.
- Cassetta per le deiezioni con lettiera assorbente;
- Acqua con vaschetta ancorata, ciotola per il cibo in acciaio inox.

La superficie del pavimento deve essere in materiale lavabile, disinfettabile. Le pareti devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza.

La zona rifugio (gattile rifugio) deve essere adeguatamente recintata per evitare la fuga dei gatti, allacciata alla rete elettrica, idrica e fognaria comunale o altro sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente. Locali, box e recinzioni devono essere di materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e garantire il benessere dei gatti ospitati. Le strutture devono essere idonee a riparare i gatti dalle intemperie.

Lo spazio minimo dei box/recinzioni a disposizione per ogni gatto ospitato deve essere di altezza metri 2,50 e superficie di mq. 6, di cui mq. 2 coperti e mq.4 scoperti. La parte coperta deve essere rialzata di almeno cm. 30 dal suolo e contenere arredi atti a offrire una confortevole cuccia. La parte scoperta deve essere in terreno con vegetazione atta a creare zone ombreggiate, deve essere chiusa da rete anche nella parte aerea superiore e deve contenere la lettiera e gli arredi necessari a soddisfare le esigenze etologiche del gatto.

La zona rifugio deve prevedere:

- unità di ricovero o box multipli riscaldati o riscaldabili in inverno con possibilità di accedere a



- ambiente esterno arricchito (cassette, giochi, graffiatoi ecc.). I soggetti ivi custoditi devono essere compatibili dal punto di vista sanitario e sterilizzati;
- b. reparti per gatti FIV e FELV positivi con le stesse caratteristiche di cui al punto a);
 - c. locale infermeria per la custodia dei cuccioli e gatti ammalati o in degenza per la sterilizzazione.

Qualora il gattile sanitario e/o rifugio non sia annesso al canile esso dovrà prevedere:

- a) ufficio con archivio per la gestione delle pratiche burocratiche e le adozioni
- b) impianto frigorifero per la custodia degli animali morti
- c) ambulatorio veterinario
- d) cucina
- e) dispensa per cibo
- d) magazzino per attrezzature
- e) spogliatoio per gli operatori
- f) servizi igienici

Sicurezza degli operatori

Il canile e il gattile sono ambienti di lavoro ai quali si applicano le disposizioni della Legge 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, fra l'altro, si deve prevedere la presenza di luci di emergenza e estintori; deve sempre essere presente il pacchetto del Pronto Soccorso; gli operatori devono sempre potersi chiudere dentro le gabbie e poterne uscire con semplicità e rapidità.

Formazione, prevenzione e qualità del servizio

Per garantire **una corretta gestione e interazione con gli animali** ed **implementare adozioni consapevoli**, è necessario realizzare specifici corsi di formazione e aggiornamento per operatori di canile o gattile e per volontari, così da potersi avvalere di personale preparato e qualificato, nell'ottica della promozione della qualità della relazione uomo-animale-ambiente.

Al fine di **prevenire l'abbandono** si raccomanda l'organizzazione di giornate dedicate alla microchippatura, rivolte a coloro che non avessero ancora provveduto a identificare e iscrivere in anagrafe il proprio cane.

Per **valorizzare la struttura**, assicurare un **maggior benessere fisiologico ed etologico agli animali** e offrire un **miglior servizio** alla collettività è auspicabile che tutte le strutture di ricovero ed accoglienza dei cani in cerca d'adozione vengano concepite secondo la filosofia del Parco canile: modello d'eccellenza le cui peculiarità strutturali e soprattutto funzionali contribuiscono a rendere il medesimo un vero e proprio centro di diffusione della cultura cinofila, rivolto alla comunità.

In ogni caso è comunque oltremodo consigliabile realizzare attività che rendano **il canile più aperto e frequentato, pienamente fruibile dalla cittadinanza**, offrendo anche servizi di pubblica utilità:

- a. presenza di un educatore cinofilo;
- b. area destinata all'educazione e al recupero di cani con problemi comportamentali;
- c. pensione e asilo giornaliero;
- d. programmi di educazione scolastica per educare al rispetto dell'alterità non-umana e divulgare una corretta informazione sui problemi legati al randagismo presso le fasce di utenza più giovani;
- e. programmi di educazione per adulti finalizzati alla corretta strutturazione di una relazione equilibrata con i propri animali e alla conoscenza delle leggi a loro tutela;
- f. consultorio per le persone che si trovano a vivere in situazioni critiche o problematiche, per aiutarle a gestire il proprio cane o gatto;
- g. corsi specifici per chi vive con cani con problemi comportamentali;
- h. cimitero per animali.



Riferimenti normativi

DPR n. 320 del 1954: "Regolamento di Polizia Veterinaria"

DM 23 dicembre 1976: "Classificazione delle industrie insalubri"

DLgs 27 gennaio 1992, n. 116: "Protezione degli animali da esperimento"

Circolare del Ministero della Sanità 22 aprile 1994, n. 8: "Applicazione del DLgs 27 gennaio 1992, n. 116"

REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

DLgs 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia Ambientale"

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge Quadro in materia di randagismo e tutela degli animali d'affezione"

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"

Accordo Stato-Regioni 6 gennaio 2003: "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"

Legge regionale n. 34 del 21-10-1997 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

Circolare 14 maggio 2001, n.5 Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23-06-2001

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina del 6 agosto 2008 e successive modifiche

Decreto di Giunta Regionale n. 866/06 Recepimento "Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003"

Decreto di Giunta Regionale n. 43 del 20.01.2010 "direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

DLgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".



PROVINCIA
DI ROMA

www.provincia.roma.it

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura



**LINEE GUIDA
PER LA REALIZZAZIONE
DI CANILI
NELLA PROVINCIA DI ROMA**